

SENT. TRIB. DI BOLOGNA, N 18819/2004. SULLA LEGITTIMITA' DELLA LEVATA DI PROTESTO DI ASSEGNI SMARRITI O RUBATI.

MOTIVO DEL CONTENDENDERE NEL CASO CONCRETO E' LA LEGITTIMITA' DELL'ATTO DEL PROTESTO A SEGUITO DI REGOLARE DENUNCIA DI SMARRIMENTO DI UN BLOCCHETTO DI ASSEGNI, RIEMPITI POI FRAUDOLENTEMENTE E PORTATI UGUALMENTE ALL'INCASSO. LA BANCA PRESSO LA QUALE E' DOMICILIATO IL CONTO CORRENTE DEL TITOLARE DEGLI ASSEGNI SMARRITI E RUBATI, IN SEDE DI STANZA DI COMPENSAZIONE, HA RIFIUTATO IL PAGAMENTO AL PORTATORE DELL'EFFETTO STESSO, TROVANDOSI IN PRESENZA DI FIRMA PALESEMENTE DIFFORME DALLO SPECIMEN, TRATTANDOSI QUINDI DI FIRMA CONTRAFFATTA, COSI' DA RICHIEDERE IL PROTESTO ALL'UFFICIALE LEVATORE ABILITATO. DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO VIENE RIBADITA LA LEGITTIMITA' DELLA LEVATA, AFFERMANDO CHE IL PROTESTO, INDIPENDENTEMENTE DALLA COLPEVOLEZZA DEL CORRENTISTA, HA LO SCOPO ULTERIORE DI "FERMARE" LA CIRCOLAZIONE DEL TITOLO, E AL TEMPO STESSO GARANTIRE I POSSESSORI LEGITTIMI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI OBBLIGATI DI REGRESSO, POICHE' FINO AD ALLORA IL TITOLO E' PUR SEMPRE ESISTENTE, E MEDIANTE GIRATA CREA RAPPORTI DI CREDITO-DEBITO TRA SOGGETTI ESTRANEI AL RAPPORTO FONDAMENTALE-SOTTOSTANTE, QUINDI MERITEVOLI DI TUTELA. INOLTRE, PER COMPENSARE L'OVVIO DISCREDITO A CARICO DEL PROTESTATO INCOLPEVOLE, L'ORDINAMENTO PREVEDE CHE VENGA IMMESSO UN CODICE SPECIFICO RECANTE UN'APPOSITA DICITURA DI FURTO O SMARRIMENTO. INFINE, NELL'EQUILIBRIO DELLE VARIE SITUAZIONE INTERESSATE DALLA VICENDA, IL SOGGETTO PROTESTATO PUO' AVVALERSI DEI RIMEDI GIURISDIZIONALI OFFERTI DALL'ORDINAMENTO, CHE SONO SIA DI TIPO COGNITIVO-ORDINARIO CHE CAUTELATIVO D'URGENZA. NEL CASO "DE QUO" IL PROTESTATO HA OTTENUTO PRIMA LA SOSPENSIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEL SUO NOMINATIVO NEL GIUDIZIO SOMMARIO "ANTE CAUSAM", POI LA CANCELLAZIONE DEFINITIVA NEL GIUDIZIO DI MERITO, AVENDO VALUTATO IL TRIBUNALE CHE LA SEGNALAZIONE DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO PROTESTATO NEL RIP NON SODDISFACESSE COMUNQUE IL PRINCIPIO DELLE FEDE PUBBLICA VISTO CHE SI TRATTAVA DI UN SOGGETTO VITTIMA DI UNA FRODE E PERCIO' INCOLPEVOLE, E NON GIA' DI UN CATTIVO PAGATORE.

ALTRA QUESTIONE CONNESSA NELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E' L'OPERATO DELLE CAMERE DI COMMERCIO IN MERITO ALLA TENUTA E GESTIONE DEL R.I.P.

COME PIU' VOLTE CONFERMATO DALLA GIURISPRUDENZA DI MERITO E DI LEGITTIMITA', LE CCIAA SVOLGONO UN' ATTIVITA' MERAMENTE MATERIALE SULLA TENUTA DEL REGISTRO PROTESTI E SULLA CONSEGUENTE PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI PROTESTATI, MANCANDO OGNI POTERE O FACOLTA' INERENTE L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PROPRIAMENTE DETTA. SI TRATTA QUINDI DI ATTIVITA' DOVUTA PRIVA DI QUALSIASI DISCREZIONALITA', RAGION PER LA QUALE IL TRIBUNALE NON HA RITENUTO LA CCIAA RESPONSABILE DI ALCUNCHE', E PERTANTO RESPINGENDO SUL PUNTO LA PRETESA RISARCITORIA DELL'ATTORE-PROTESTATO, E COMPENSANDO TOTALMENTE TRA LE PARTI LE SPESE DELLA LITE.

